



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

ai Dirigenti Scolastici
e ai Coordinatori Didattici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione

ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
per l'Umbria, la Basilicata e il Molise

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021.

Carissimi,

con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 sono state dettate nuove disposizioni attuative in merito all'emergenza epidemiologica.

Il Capo III, all'articolo 21, indica le disposizioni relative alle istituzioni scolastiche relative alla cd "zona gialla". Rispetto al DPCM precedente, è chiarito come le percentuali di didattica in presenza debbano riferirsi "ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca" delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con riferimento dunque alla numerosità degli studenti e non alle attività didattiche.

È confermato, come luogo istituzionale di concertazione e pianificazione, il Tavolo di coordinamento costituito presso ciascuna Prefettura-UTG, come disciplinato all'articolo 21 comma 3.

Il predetto articolo 21, comma 1, stabilisce altresì che "è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi". Restano pertanto ferme, conseguentemente, le indicazioni di cui alle note 5 novembre 2020, n. 1990 e 9 novembre 2020, n. 1994, che si intendono rinnovate in quanto ricettive di quanto disposto dal vigente DPCM.

Il comma 2 prevede che i Presidenti delle Regioni, nei territori di loro pertinenza e in ragione della situazione epidemiologica (cd zona "arancione scuro"), possano disporre le misure di cui all'articolo 43, espressamente previste per le "zone rosse", in base alle quali "sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza".

Vanno, peraltro, fatte due precisazioni. La prima, riguarda le attività di PCTO (che sono, a tutti gli effetti, attività didattiche), per le quali interviene un articolo specifico (il 22) che le fa salve per quanto concerne le zone gialle. Rispetto alle situazioni delle zone rosse e arancione scuro, e salvo diversa eventuale indicazione da parte delle Regioni, occorre che i DS verifichino la loro modalità di attuazione specifica: le attività che assumono la forma di alternanza scuola lavoro sono eventualmente svolgibili, nelle modalità e con i correlati protocolli previsti nelle sedi ove hanno luogo, così come le attività che prevedono l'utilizzo di laboratori; in modalità a distanza, negli altri casi.

La seconda, riguarda la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4, che prevede, nelle zone gialle, che "al fine di mantenere il distanziamento interpersonale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, fatta eccezione per tutte le attività mirate all'apprendimento, al recupero della socialità, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza". Risponde alla *ratio* delle misure di salvaguardia ulteriore previste per le zone arancione scuro o rosse, l'applicazione anche in questi casi dell'articolo 43, predisponendo l'eventuale erogazione in DDI delle "attività mirate all'apprendimento".

Le istituzioni scolastiche interessate alla sospensione dell'attività in presenza sono chiamate ad attivare i Piani per la DDI a suo tempo predisposti e il CCNI 25 ottobre 2020. Ciò rappresenta, per una parte almeno delle istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione e per i servizi educativi dell'infanzia, per quest'anno scolastico una novità, che gli USR e le articolazioni territoriali o le eventuali strutture appositamente costituite sono chiamati ove necessario ad accompagnare e sostenere.

L'articolo 21, comma 2, precisa inoltre che "resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata".

A questo proposito, restano attuabili, salvo ovviamente diversa disposizione delle Ordinanze regionali o diverso avviso delle competenti strutture delle Regioni, da verificare da parte degli USR, le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 ("Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione", approvato con DM 26 giugno 2020, n. 39), nella parte in cui prevedono che vada garantita anche "la frequenza scolastica in



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

presenza... degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”, secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e ... anche in ragione dell’età anagrafica”. In tal senso, già si è espressa esplicitamente Regione Lombardia, attraverso una specifica FAQ.

Restano ferme, per quanto non precisato in questa nota e per quanto compatibili, anche alla luce delle eventuali disposizioni adottate dalle Regioni, le precedenti indicazioni emanate dall’Amministrazione.

Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI